

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
PER GLI ANNI 2012-2014
(1^ redazione)

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 16 del 16 Marzo 2012

Premessa.

Il Comune di Zaccanopoli come ogni altra amministrazione pubblica, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, è tenuto ad adottare un programma triennale per la trasparenza, adempimento espressamente previsto dall'art. 11 di tale decreto legislativo il quale, al comma 2°, dichiara che *la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.*

Proprio per quest'ultimo motivo l'Amministrazione comunale ha ritenuto di dotarsi di un tale strumento programmatico di fondamentale importanza nel rapporto "*pubblica amministrazione – cittadino*" in conformità alla deliberazione della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 105 del 14.10.2010 "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", il cui disposto trova diretta ed immediata applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato mentre, in ragione dell'autonomia costituzionalmente prevista di regioni, province e comuni, costituisce mero atto di indirizzo nei confronti degli enti locali.

La deliberazione n. 6/2010 della CIVIT chiarisce che "*le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).*

Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative."

Le linee guida sopracitate si collocano nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione, all'interno delle pubbliche amministrazioni, della legalità e della trasparenza, nonché lo sviluppo di interventi a favore della cultura dell'integrità. Tale finalità era già stata individuata all'interno dell'art. 21 della legge n. 69 del 08/06/2009 , il quale prevedeva la pubblicazione, da parte delle amministrazioni, sul proprio sito internet, di alcuni dati che ritroviamo nella delibera Civit n. 105/2010, ma è da evidenziare che il concetto di trasparenza che emerge da quest'ultima è fortemente avanzato rispetto a quello dettato in precedenza: è infatti chiaramente

esplicitato che tutti i cittadini hanno diritto ad avere dati chiari, leggibili, aperti su come viene amministrata la "cosa pubblica" e di come vengono amministrare le risorse a disposizione delle amministrazioni.

La disciplina della trasparenza incontra, poi, gli stessi limiti riferibili al diritto di accesso, come disegnato dalla Legge n. 241/90, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi.

Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

i) i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

ii) i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

iii) i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

iv) i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

La trasparenza presenta dunque, un duplice profilo, "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale, e "dinamico" che è, invece, direttamente correlato alla performance.

La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce in modo strumentale, nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connesso al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse.

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

Nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, la delibera individua le sezioni in cui deve essere articolato, in particolare : dati da pubblicare (dall'organizzazione all'andamento gestionale, dall'utilizzo delle risorse ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione); le

modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati stessi; le iniziative concrete intraprese per favorire la trasparenza, la legalità e lo sviluppo dell'integrità; i tempi e le modalità di attuazione di quanto contenuto nel programma; il collegamento fra lo stesso programma e il piano delle performance; i progetti che coinvolgono i portatori di interessi esterni all'amministrazione; il grado di utilizzo della posta elettronica certificata e le iniziative intraprese per la sua diffusione;

Contenuto del Piano del Comune di Zaccanopoli.

Riferimenti normativi.

Stato di attuazione.

- Art. 21, comma 1, Legge n. 69/2009: *"Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."*

Il Comune di Zaccanopoli si è parzialmente adeguato alla norma di cui sopra. L'adeguamento sarà completo entro l'anno 2012.

- Art. 32 Legge n. 69/2009: *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio."*

Il Comune di Zaccanopoli, a partire dal 1° febbraio 2010, si è adeguato alla norma di cui sopra dando attuazione al disposto normativo succitato.

- Art. 52 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale): *"L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica."*

Adempimenti da attuare nel corso dell'anno 2012.

- Art 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 61 comma 4 del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133/2008): *"Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e*

doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi."

Il Comune di Zaccanopoli ha dato attuazione al disposto del provvedimento normativo succitato sin dalla sua emanazione; è in fase di pubblicazione il "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE (art. 3, comma 56, della L. 244/2007, modificato dall'art. 46 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/2008)

- Art. 54 del D. Lgs. n. 82/2005, (Codice dell'amministrazione digitale): "*I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:*
- a) *l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;*
 - b) *l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
 - c) *le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

d) *l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;*

e) *le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;*

f) *l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.*

Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Il Comune di Zaccanopoli deve adeguarsi alla norma di cui sopra, con l'approvazione di apposito regolamento.

Per quanto riguarda l'organigramma, l'articolazione degli uffici ecc. lo stesso sarà allegato al vigente regolamento di organizzazione.

- *Art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000: "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni."*

Il Comune di Zaccanopoli, dall'anno 2010, pubblica le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunali all'albo pretorio on line del Comune. In più ha creato apposita sezione nel proprio sito di un archivio delle delibere di Giunta e Consiglio Comunale.

Trasparenza, valutazione e merito.

Sul sito istituzionale è stata creata una sezione, denominata "*Trasparenza, valutazione e merito*", con cui si è dato attuazione al presente Piano; detta sezione replica quanto disciplinato dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009 che, a sua volta, costituisce la riunificazione, in un unico atto normativo, di quanto disciplinato dai provvedimenti citati al punto precedente.

Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

- Dati assenze del personale: *contiene dei dati statistici dei tassi di presenza e assenza del personale di ruolo su base mensile [aggiornamento mensile];*
Da attuare nel corso del 2012
- Dati relativi ai titolari di posizioni organizzativa: *contiene i curriculum vitae dei titolari di posizioni organizzative [aggiornamento annuale];* Da attuare nel periodo di riferimento
- Curriculum titolari di cariche politico-amministrative: *contiene i dati del Sindaco e di tutti gli assessori con relativo indirizzo di posta elettronica [aggiornamento in caso di variazioni];*
Da attuare nel periodo di riferimento
- Dati retribuzioni: *contiene i dati relativi alle retribuzioni del Segretario Comunale [aggiornamento annuale];*
Da attuare nel corso dell'anno 2012
- Dati relativi a incarichi e consulenze: *Contiene i dati relativi agli incarichi e alle consulenze esterne, specificandone importo, durata e atto di affidamento contenente i riferimenti per l'identificazione univoca del soggetto affidatario (nome, cognome e codice fiscale). [aggiornamento all'occorrenza];*
Da attuare nel corso del triennio di riferimento
- Piano di gestione delle performance:
- ✓ Piano della Performance: *Documento programmatico triennale che individua indirizzi, obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori [triennale – aggiornamento annuale];*
Verrà adottato nel corso dell'anno 2012, dopo l'approvazione del bilancio di previsione.
- ✓ Relazione sulla performance: *Evidenzia, a consuntivo dell'anno, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato [aggiornamento annuale];* Verrà adottato nel corso dell'anno 2012
- ❖ Altri Documenti:
- ❖ Codice di comportamento: *pubblicazione del codice di comportamento del personale dipendente degli enti locali;*
Da attuare

- ❖ Codice disciplinare: *pubblicazione del codice disciplinare del personale dipendente degli enti locali;*
Da attuare
- ❖ Programma triennale per la trasparenza: *contiene: il piano triennale della trasparenza, le linee guida riguardanti le modalità ed i tempi di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ed il relativo stato di attuazione [triennale];*
In fase di attuazione
- ❖ o Piano distribuzione delle risorse (decentrato): *contiene il riparto dei fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente (contratto integrativo decentrato) [aggiornamento triennale];*
Da attuare
- ❖ Struttura organizzativa: *pubblicazione in formato grafico della struttura organizzativa dell'ente [aggiornamento all'occorrenza] pubblicato all'interno del regolamento di organizzazione;*
Da attuare

Modalità di pubblicazione

Tutti i dati sopra riportati verranno pubblicati, per una maggiore accessibilità, in formato PDF sul sito internet istituzionale dell'ente sotto la voce "Trasparenza valutazione e merito".

ANNO 2012

Nel corso dell'anno 2012 si prevede, oltre alla approvazione di tutti gli atti regolamentari relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi, di assicurare, oltre al servizio di pubblicazione degli atti che costituisce ormai attività ordinaria;

- il completamento dell'inserimento dei dati richiesti per gli Enti locali
- l'inserimento di tutta una serie di prospetti esplicativi e di facile lettura per i cittadini, dei dati estrapolati dagli atti pubblicati;
- l'arricchimento del sito di tutte le notizie di interesse collettivo mediante l'aumento degli avvisi.